

# Il patrimonio culturale in Medio Oriente fra Jihad, Intifada e “Guerra al terrorismo”

Fabio Maniscalco\*

## *Abstract*

*During the long-lasting and endless crisis in the Middle East, a huge amount of cultural and religious heritage has been destroyed, damaged or stolen by conflicting factions. This article focuses on the damage to Palestinian and Lebanese cultural property over the last years.*

## 1. Introduzione

Le recenti cronache sulle sevizie inflitte a prigionieri iracheni e talebani e sui bombardamenti israeliani contro obiettivi civili in Libano, hanno ancora una volta dimostrato che, in assenza di regole universalmente valide e di osservatori indipendenti ed imparziali, durante una guerra è impossibile riuscire a garantire il rispetto dei diritti umani. Rispetto che viene ritenuto “istintivo” e doveroso da quanti non siano partecipi, fisicamente ed emotivamente, al conflitto, ma che viene ponderato in maniera diametralmente opposta da quanti ne siano coinvolti. Per questa ragione, secondo il diverso punto di vista, massacri, stupri di massa e/o torture possono essere considerati utili e legittimi “strumenti strategici” oppure delitti biechi ed immorali.

Diverso è, invece, il caso della tutela del patrimonio culturale, che è stata invocata dalla comunità internazionale solo in rare ed eccezionali situazioni, come negli eclatanti casi del ponte di Mostar, dei Buddha di Bamiyan o del Museo Archeologico di Baghdad.

I conflitti che si sono susseguiti negli ultimi anni confermano, nondimeno, che le inverosimili e criminose strategie belliche, adottate dalle diverse fazioni e fondate sull'impiego di armi in grado di mutilare i bambini, sugli stupri di massa e sulla distruzione del patrimonio culturale e culturale del nemico, erano finalizzate a sopprimere non solo il futuro dell'avversario, ma anche il suo passato.

## 2. La situazione del patrimonio culturale in Medio Oriente

Violazioni ai diritti umani ed alla “civiltà”<sup>1</sup> del nemico sono riscontrabili anche in Medio Oriente - soprattutto dopo il prevedibile fallimento degli Accordi di Oslo<sup>2</sup> - in ragione del fatto che nel diritto internazionale il buon esito di un accordo dipende dall'equità delle sue norme e dalla sicura volontà, degli Stati contraenti, di obbligarsi

---

\* Direttore dell'Osservatorio per la Protezione dei Beni Culturali in Area di Crisi.

<sup>1</sup> Sulla situazione del patrimonio culturale in Palestina cfr. Maniscalco 2005; Piccirillo 2002, 271-276; Oyediran 1997.

<sup>2</sup> Gli Accordi di Oslo I, noti come *Accords of Cairo* oppure come *Accords on the Autonomy of Gaza and Jericho*, furono ratificati al Cairo il 4 maggio 1994 (da Yitzhak Rabin e da Yasser Arafat). Gli Accordi di Oslo II, noti come *Accords of Taba* oppure come *Accords of Transition on the West Bank and the Gaza Strip*, furono sottoscritti a Taba il 26 settembre 1995. Sull'argomento cfr. Maniscalco 2005a, 25-37; Watson 2000.



e umano di appoggiare e proteggere il popolo palestinese e di pronunciare la parola della verità a nome di tutti popoli, riti e paesi della nazione islamica:

- Tutta la Palestina, dal fiume al mare e dall'estremo nord all'estremo sud, con tutte le città e i villaggi e con la sua capitale Gerusalemme, è terra arabo-islamica. È patria di tutti i suoi figli palestinesi, siano essi residenti sotto l'occupazione o costretti a vivere da profughi. Essa deve tornare a loro e loro a essa, senza alcun impedimento o condizione.
- Gerusalemme, entro i suoi noti confini storici, è città arabo-islamica unica e indivisibile. Spetta a tutti i musulmani il dovere di liberarla, proteggerla e difenderla dalla giudaizzazione e dall'alterazione dei suoi aspetti.
- L'odierna presenza israeliana sulla terra palestinese è una presenza illegale e illegittima in tutte le sue forme e deriva dall'invasione, spoliazione e occupazione, con l'espulsione e dispersione dei suoi abitanti. Tale presenza si mantiene grazie alla colonizzazione e alla giudaizzazione, prosegue grazie all'aggressione, al terrorismo e agli eccidi e sarà sempre considerata dai musulmani e nei loro pensieri come estranea, aggressiva e bellica, che viola la terra, i diritti e i luoghi santi nonostante il passare del tempo. I negoziati, gli accordi e i patti stipulati con Israele sono da considerare nulli, in quanto non si fondano sulla legge o sul diritto.
- La resistenza del popolo palestinese contro l'occupazione e l'aggressione, in tutte le sue forme, è un diritto legittimo, che l'islam esige come dovere ed è confermato dalle rivelazioni monoteistiche, dalle leggi naturali e dai valori umani.
- Le azioni di martirio operate dai mujaheddin contro il nemico sionista sono legittime e trovano fondamento nel libro di Dio e nella sunna del suo profeta e rappresentano il martirio più sublime. Il martirio con la spinta dell'ideale e della fede è infatti compiuto dal mujahid con totale coscienza e libera decisione e rappresenta un'arma strategica tra le più importanti della resistenza, alla quale ha permesso di battere il nemico sul piano morale per imporre una nuova equazione rispetto allo svantaggioso equilibrio materiale.
- Chiediamo alla comunità internazionale di mettere fine all'aggressione israeliana invece di sollecitare il popolo palestinese aggredito a rinunciare alla sua arma, l'arma del sacrificio della vita in difesa della propria esistenza. Affermiamo il diritto del popolo palestinese di procurarsi con ogni mezzo armi e munizioni in questa sua battaglia per l'autodifesa.
- Rigettiamo categoricamente gli elenchi sui gruppi terroristici presentati dagli Americani, che colpevolizzano iniquamente le forze della nobile resistenza in Libano e Palestina e tutti i paesi, associazioni, istituzioni e personalità che le appoggiano e le sostengono. Se i protettori e padroni dell'entità sionista nell'amministrazione americana puntano contro la resistenza in quanto unica vera e reale minaccia a quell'entità, noi proclamiamo che quella resistenza rappresenta il fenomeno più sacro della nostra storia contemporanea e l'espressione viva della volontà della nazione per la difesa dei propri diritti, cause e luoghi sacri contro l'entità sionista. Rappresenta, inoltre, con il suo jihad e mujaheddin, l'onore e la dignità dei musulmani in ogni luogo ed esprime le aspirazioni umane di tutti gli oppressi nel mondo.
- Hezbollah in Libano, i due movimenti di Hamas e Jihad islamica in Palestina, e le altre forze di resistenza sono l'espressione viva della volontà della nazione e la prima linea di difesa dei diritti, cause e luoghi sacri dei popoli e paesi. Essi rappresentano con il loro jihad e mujaheddin l'onore e la dignità dei musulmani in ogni luogo ed esprimono le aspirazioni umane di tutti i sopraffatti nel mondo. Se i protettori e padroni dell'entità sionista nell'amministrazione americana hanno nel mirino la resistenza perché è l'unica vera e reale minaccia a quell'entità, noi asseriamo che quella resistenza rappresenta il fenomeno più nobile della nostra storia contemporanea.

- Gli ulema invitano il vertice della Lega araba che si terrà in Libano a schierarsi con forza contro l'aggressione israeliana al popolo palestinese e a fornire protezione e sostegno all'Intifada e alla resistenza, essendo ciò una responsabilità, sia religiosa sia civile davanti a Dio e ai popoli.
- I partecipanti esprimono la loro stima per il contenuto e il discorso del principe ereditario saudita Abdallah bin Abdul-Aziz al vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo e apprezzano le posizioni della Repubblica Araba Siriana e della Repubblica Islamica in Iran nel sostenere il popolo palestinese e la sua resistenza, considerandole il nucleo di una comune posizione islamica. I partecipanti apprezzano inoltre il ruolo speciale dello Stato e del popolo del Libano nell'opporli all'occupazione israeliana, nel custodire la resistenza e nell'appoggiare l'Intifada, e ringraziano il Governo libanese per aver ospitato questo congresso a Beirut e fornito le necessarie facilitazioni per garantire il suo successo.»<sup>5</sup>

Contemporaneamente, il Governo di Israele, approfittando della reazione statunitense all'attentato dell'11 settembre del 2001 - cui fecero seguito l'"executive order"<sup>6</sup> di George W. Bush ed i conflitti condotti in Afghanistan ed in Iraq - ha adottato sistemi spropositati e, spesso, illegittimi per prevenire atti terroristici ad opera dei Palestinesi e per combattere Hezbollah.

Così, l'ottusa permanenza sulle proprie posizioni delle controparti e l'ignavia dell'ONU, che in questa circostanza avrebbe dovuto adottare una Risoluzione analoga a quella imposta nella ex Jugoslavia dagli Accordi di Dayton,<sup>7</sup> hanno comportato una situazione di crisi stagnante, che ha reso instabile la sicurezza e l'economia mondiale. È evidente, dunque, che spesso tra gli obiettivi delle fazioni in lotta sia compreso anche il patrimonio culturale e culturale dell'avversario. Si pensi ai molteplici danneggiamenti cagionati alla "memoria storica" palestinese dall'esercito israeliano;<sup>8</sup> alle cosiddette "Tomba di Rachele" (a Betlemme) e "Tomba di Giuseppe" (a Nablus) - deturpate ed incendiate, rispettivamente, nel 1996 e nel 2000 da dimostranti palestinesi (figg. 2-3); al saccheggio perpetrato da terroristi arabi, nella Chiesa della Natività di Betlemme, nel maggio del 2003, oppure ai danni prodotti dall'irresponsabile gestione dell'Autorità islamica Waqf, sul c.d. "Monte del Tempio"<sup>9</sup> - nella città Vecchia di Gerusalemme. Recentemente,<sup>10</sup> inoltre, il mufti Ikram Sabri ha emesso una fatwa in merito al cosiddetto "Muro del Pianto" (fig. 4), il luogo più sacro all'ebraismo:

«La questione del Muro di al-Buraq, è nata all'inizio del XX secolo, dopo la Prima Guerra mondiale e la dichiarazione di Balfour inerente alla creazione di un focolare nazionale ebraico in Palestina.

<sup>5</sup> Traduzione di Camille Eid, dal sito <[www.chiesa.espressonline.it/index.jsp](http://www.chiesa.espressonline.it/index.jsp)>.

<sup>6</sup> Datato 13 novembre 2001

<sup>7</sup> *The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina*, novembre-dicembre 1995. Il testo è consultabile nella web page dell'Office of the High Representative <[www.ohr.int/dpa/default.asp?content\\_id=380](http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380)>

<sup>8</sup> Cfr., *infra*, paragrafo 3.

<sup>9</sup> Ubicato nell'area orientale di Gerusalemme, è una delle principali cause di attrito tra gli Israeliani (che lo amministrano dall'occupazione del 1967) ed i Palestinesi, che rivendicano il territorio come parte del futuro Stato di Palestina.

<sup>10</sup> Il 20 febbraio 2001.



2-3. Nablus. La cosiddetta "Tomba di Giuseppe", danneggiata ed incendiata da dimostranti palestinesi nel 2000.

Successivamente, molti Ebrei si sono riversati in massa in Palestina per pregare di fronte al Muro di al-Buraq, dicendo che quello era il "Muro del Pianto" [...]

Tuttavia, il diritto internazionale sancisce che è proprietà islamica poiché il Muro di al-Buraq è parte del Muro della Moschea al-Aqsa. Inoltre, il profeta Maometto ha stabilito definitivamente la sua sacralità attaccandoci il suo cavallo al-Buraq che lo trasportò dalla Mecca a Gerusalemme, fino al Muro. Ecco perché noi diciamo che il Muro appartiene all'Islam e non ha alcun legame con l'ebraismo.

Per quanto concerne ciò che è stato recentemente pubblicato, relativamente ad alcune pietre staccatesi dal Muro ed alla volontà degli Ebrei di ripararlo, noi diciamo che le riparazioni del Muro ricadono nella sfera di competenze dell'Amministrazione dei Luoghi Santi Islamici e che agli Ebrei è vietato fare qualsiasi cosa perché il Muro non gli appartiene.»




4. Gerusalemme. Il cosiddetto "Muro del Pianto".

### 3. Il Patrimonio culturale in Palestina

Si è già accennato alla frammentazione territoriale creata dagli Accordi di Oslo e dalla strategia di "frazionamento" attuata da Israele. Frammentazione che, anche attraverso la creazione di barriere (figg. 5-6) o di strade non percorribili dagli arabi, acuisce l'astio tra le controparti. La rete stradale della Cisgiordania, presidiata da decine di check point (fig. 7), è accessibile esclusivamente agli Israeliani, ai coloni, agli stranieri ed a pochi Palestinesi autorizzati. Tale espediente è finalizzato ad impedire o rallentare l'attività di cooperazione dei rappresentanti di O.G. e/o di O.n.G.



5-6. Le vie di accesso alle città ed ai villaggi palestinesi sono presidiate dai militari israeliani e/o interrotte da barriere ed ostacoli.



7. Check point fisso in prossimità di Nablus.

8 (a e b). Betlemme, “Abu Ghnaim Mountain” prima e dopo la costruzione dell’insediamento.

La cementificazione selvaggia, prodotta dalla creazione di nuovi insediamenti (fig. 8) e dalla costruzione del “muro di sicurezza” (figg. 9-10), continua ad alterare il suggestivo paesaggio della Cisgiordania. I centri abitati, presidiati coercitivamente dall’esercito israeliano, si presentano come “città fantasma”, in cui talora sono scomparse anche le attività di piccolo commercio (figg. 11-12).

Dai molteplici colloqui avuti con la popolazione e con gli amministratori locali ho avuto modo di verificare un profondo stato di timore e di frustrazione per l’inopia, per le periodiche ed umilianti incursioni militari e, soprattutto, per la sfiducia nei confronti dei propri leaders politici, di Israele e della Comunità politica internazionale.



9-10. Il "muro di sicurezza".



11. Hebron. Settore palestinese (H1).

Gli stessi coloni che abitano in Cisgiordania o nell'area di Gaza, pur essendo sorvegliati dall'Israeli Defence Forces (IDF), sono costretti a vivere in uno stato di paura e, in parte, di isolamento.

Una situazione, dunque, insostenibile che danneggia la popolazione civile e il patrimonio culturale della Palestina, che in futuro potrebbe essere una delle poche risorse economiche per la popolazione locale.<sup>11</sup>

La mancanza di fondi e l'impossibilità per il personale del Ministero del Turismo e delle Antichità di effettuare attività di tutela e conservazione, espone monumenti, edifici e siti storici ai prevedibili danni causati dal biodeterioramento<sup>12</sup> e dal conflitto stesso.<sup>13</sup> Difatti, sono numerosi gli immobili che, per motivi "strategici"<sup>14</sup> e/o poiché rappresentano l'identità culturale e/o culturale del nemico, sono stati distrutti o devastati.

Come spesso avviene nelle aree di crisi, il patrimonio culturale della Palestina è esposto, anche ai rischi "indiretti" di natura antropica, che dipendono dall'uso improprio di edifici storici o di monumenti, dal vandalismo, dall'abusivismo e dalla inadeguata ricostruzione postbellica.<sup>15</sup>

A rendere più spinosa la situazione per il patrimonio culturale palestinese, contribuiscono le cronache diffi-



12. Hebron. Settore palestinese (H1), bazar.



13. Nablus. "Percorso militare alternativo", creato in un edificio storico.

<sup>11</sup> PECDAR I; PECDAR II.

<sup>12</sup> Sul biodeterioramento nelle aree a rischio bellico cfr. Maniscalco 2006, 19 e ss.

<sup>13</sup> Sui rischi al patrimonio culturale nelle aree a rischio bellico cfr. Maniscalco 2006.

<sup>14</sup> Le nuove strategie di combattimento dell'IDF prevedono l'impiego di bulldozer, di carri armati e di elicotteri nei centri storici. Qui, infatti, le strade sono anguste e favoriscono la guerriglia urbana. Inoltre, per evitare le imboscate dei miliziani arabi nelle stradine dei centri storici, i militari israeliani hanno iniziato a creare dei percorsi alternativi, sfondando le pareti di edifici adiacenti e danneggiando edifici monumentali (fig. 13).

<sup>15</sup> Sui rischi antropici nelle aree a rischio bellico cfr. Maniscalco 2006, 21 e ss.

coltà gestionali del Dipartimento di Antichità del Ministero del Turismo, che dispone di pochi mezzi e di un numero esiguo di specialisti e che in più di una circostanza si è dimostrato inadatto a promuovere e coordinare attività di cooperazione tra le diverse Istituzioni palestinesi operanti nel settore dei beni culturali.<sup>16</sup>

### 3.1. Il muro di sicurezza ed il patrimonio culturale palestinese

Già nel 1967, subito dopo la Guerra dei Sei giorni, Israele immaginò la possibilità di creare una barriera che seguisse il tracciato della Linea Verde - disegnato nel 1947 dalle Nazioni Unite per isolarlo dalla Palestina. Tuttavia, la costruzione di una prima separazione si ebbe diversi anni dopo, in occasione della prima Intifada (1987-1993), quando lo Stato ebraico eresse una recinzione elettrificata intorno all'area di Gaza.

Con l'inizio della seconda Intifada, divampata a seguito della visita di Ariel Sharon nella "Spianata delle Moschee",<sup>17</sup> si verificò un incremento degli attentati di matrice islamica e, di conseguenza, il Governo israeliano decretò la realizzazione di un "muro di sicurezza" in grado di bloccare i terroristi (fig. 14).<sup>18</sup> Pochi giorni dopo l'inizio dei lavori, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, prevedendo le possibili violazioni ai diritti umani che il "muro di sicurezza" avrebbe comportato, approvò la Risoluzione n. 1405,<sup>19</sup> con cui diede mandato al Segretario Generale delle Nazioni Unite di istituire una Commissione per l'accertamento dei fatti.



14. Tracciati del "muro di sicurezza" (in rosso) e della "Linea Verde" (in verde).

<sup>16</sup> Sull'argomento cfr. Hamdan 2005, 19-21. Cfr., inoltre, Taha 2005, 63-71; Taha 1999, 14-17.

<sup>17</sup> Gerusalemme, 28 settembre 2000.

<sup>18</sup> I lavori di costruzione del muro iniziarono nell'aprile del 2002.

<sup>19</sup> Il 19 aprile 2002.

L'indisponibilità alla cooperazione del Governo israeliano, avverso al quale non furono inflitte sanzioni da parte del Consiglio di Sicurezza, spinsero l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riunita nella sua decima sessione speciale di emergenza,<sup>20</sup> a promulgare una nuova Risoluzione (ES - 10/10) in cui fu biasimato il rifiuto di Israele alla collaborazione prevista nella Risoluzione n. 1405 e fu chiesto al Segretario Generale di redigere un rapporto, da sottoporre all'Assemblea, relativo alle atrocità ed ai crimini di guerra commessi dalle forze armate israeliane.<sup>21</sup>

Nel 2003, dopo alcuni improduttivi tentativi di mediazione da parte delle Nazioni Unite<sup>22</sup> e dell'Unione Europea, finalizzati al superamento della questione mediorientale, l'"Office for the Coordination of Humanitarian Affairs" (OCHA) dell'ONU divulgò i dati relativi all'impatto del muro sui Palestinesi, evidenziando che il suo percorso seguiva solo per l'11% la Linea verde, requisiva il 14% della West Bank e causava sofferenze a 680.000 Palestinesi.

Nel rapporto dell'OCHA, però, non sono stati presi in considerazione i danni che il muro ha causato all'ambiente ed al patrimonio paesaggistico e culturale della Cisgiordania né è stato denunciato con vigore e chiarezza che il suo percorso non segue il tracciato della Linea verde perché grazie ad esso lo Stato di Israele ha potuto impossessarsi di terreni agricoli,<sup>23</sup> di pozzi d'acqua e di altre risorse presenti nel territorio della Cisgiordania, come i siti archeologici (figg. 15-16).

Dunque, col "muro di sicurezza", Israele ha palesemente violato la IV Convenzione di Ginevra del 1949, in cui è sancito che la Potenza occupante non possa "procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato" (art. 49) e che sono vietate le punizioni collettive (art. 33), la confisca e la distruzione di proprietà (art. 53). La IV Convenzione di Ginevra fa altresì obbligo, alla Potenza occupante, di assicurare cibo e medicinali alle popolazioni civili dei territori occupati (art. 55).

Inoltre, Israele ha trasgredito ad alcune norme del "Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali",<sup>24</sup> che garantisce ad ogni individuo diverse prerogative che

---

<sup>20</sup> Il 7 maggio 2002.

<sup>21</sup> Il rapporto fu consegnato dal Segretario Generale dell'ONU il 30 luglio 2002.

<sup>22</sup> La Corte Internazionale de L'Aja ha definito il muro "contrario al diritto internazionale" ed ha proposto il suo smantellamento ed il risarcimento dei danni a favore dei Palestinesi cui è stata requisita la terra per sua la costruzione. Inoltre, ha affermato che Israele "deve garantire il libero accesso ai luoghi santi che sono sotto il suo controllo". Tuttavia, poiché la Corte si è espressa su una richiesta dell'Assemblea generale dell'ONU, il suo parere non ha valore vincolante. Anche l'Alta Corte di Giustizia di Israele ha ordinato al Governo di modificare il tracciato del "muro di sicurezza" per migliorare la qualità della vita civile nel territorio occupato della Cisgiordania.

<sup>23</sup> È questo, ad esempio, il caso del villaggio di Qaffin, che ha perduto circa il 60% dei terreni agricoli.

<sup>24</sup> Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976.



15-16. Tracce di scavo archeologico (clandestino?) in prossimità del "muro di sicurezza".



17. Le pareti del "muro di sicurezza", ogni 300 metri circa, sono separate da alte torri di controllo.

il "muro di sicurezza", per sua natura, ostacola: il diritto al lavoro (art. 6); il diritto ad un livello di vita adeguato ed alla libertà dalla fame (art. 11); il diritto a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale (art. 12).

Anche il patrimonio culturale della Cisgiordania è stato devastato dalla muraglia, costituita da imponenti pareti di cemento armato, alte 8 metri, separate ogni 300 metri circa da alte torri di controllo (fig. 17).<sup>25</sup>

In alcuni casi, come ho avuto modo di documentare sul campo, quando durante la co-

<sup>25</sup> Le pareti sono impilate una di fianco all'altra con un abile sistema ad incastro. Proprio per le ciclopiche dimensioni ed i materiali utilizzati, il costo del "muro di sicurezza" è di circa 2,5 milioni di dollari per chilometro lineare.

struzione del muro si individua un sito archeologico, l'Autorità israeliana procede a scavi di emergenza e, talora, l'andamento muro subisce delle modifiche sostanziali finalizzate ad inserire il sito stesso all'interno dei nuovi confini israeliani. Secondo alcune testimonianze, i giacimenti archeologici di scarso interesse, sotto un profilo storico-artistico, e quelli non pertinenti alla cultura ebraica, sarebbero distrutti. Inoltre, vi è il rischio di connivenza tra gli operai preposti alla realizzazione del muro ed i mercanti d'arte israeliani.

Anche il patrimonio culturale immobile è stato danneggiato dalla muraglia. Questa ha alterato il paesaggio ed ha avuto un impatto disastroso sull'economia di alcuni villaggi palestinesi che vivevano di turismo. Si pensi all'area del Monte degli Ulivi, dove il percorso del "muro di sicurezza" taglia Betania, oppure al santuario di S. Lazzaro (ubicato a pochi chilometri da Gerusalemme), che è stato escluso dai percorsi tradizionali dei pellegrinaggi (figg. 18-19).



18-19. Il santuario di S. Lazzaro, poco distante da Gerusalemme, è stato escluso dai percorsi tradizionali dei pellegrinaggi a causa della costruzione del "muro di sicurezza".

### 3.2. Il saccheggio archeologico in Palestina

In Palestina, così come in molte aree di crisi, è particolarmente attivo il traffico illecito di beni culturali, che sono destinati essenzialmente ad alimentare il mercato internazionale del settore.

Questo fenomeno, qui è imputabile principalmente all'indigenza della popolazione araba, che spinge quanti ne abbiano la possibilità a dedicarsi al saccheggio archeologico per ottenere sicuri e facili profitti.

Tuttavia, come ho potuto riscontrare *in loco*, alcuni gruppi terroristici utilizzano i proventi derivanti dai traffici illeciti di beni culturali per finanziare le proprie attività.<sup>26</sup>

Il saccheggio di siti archeologici, infatti, non richiede particolari competenze ed è poco rischioso, grazie all'inadeguatezza della normativa vigente<sup>27</sup> ed alla scarsa vigilanza da parte delle forze dell'ordine e del personale preposto alla salvaguardia dei beni culturali. Difatti, in Palestina le forze dell'ordine appaiono assolutamente inadeguate per qualsiasi attività di prevenzione del crimine, sia perché scarsamente equipaggiate, in base agli Accordi di Oslo II, sia perché sottopagate e demotivate. Pertanto, poiché i beni archeologici sono una delle poche risorse del paese, il traffico illecito di beni culturali è particolarmente fiorente, nonostante garantisca utili limitati ai "cercatori clandestini" arabi, a fronte dei cospicui introiti ottenuti dagli antiquari e dai mercanti d'arte israeliani e giordani.



20-21. Sebastia. Saccheggio archeologico.

<sup>26</sup> F. Maniscalco, *Appello al Direttore Generale dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale dell'Afghanistan*, 1997. Anche il riscatto ottenuto per la restituzione di opere d'arte, in alcuni casi, è servito per finanziare attività terroristiche.

<sup>27</sup> Sulla normativa palestinese in materia di tutela dei beni culturali cfr. Maniscalco 2005b, 43-45.

### 3.3. Applicabilità della Convenzione de L'Aja del 1954 nella crisi Israelo-Palestinese

La Convenzione UNESCO per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato<sup>28</sup> è il solo reale strumento giuridico relativo alla salvaguardia dei beni culturali nelle aree a rischio bellico.<sup>29</sup> Essa è applicabile in caso di “guerra dichiarata”, in occasione di qualsiasi conflitto armato - anche se l'esistenza di un formale “stato di guerra” non venga riconosciuta da uno o più Stati coinvolti nel conflitto -, nell'eventualità di occupazione bellica, parziale o totale, del territorio di uno Stato - anche se tale occupazione non incontri resistenza armata - ed in caso di conflitto interno.<sup>30</sup>

In riferimento al campo di applicazione, indubbiamente, nella Convenzione del '54 vi sono diverse novità rispetto al diritto consuetudinario ed alle precedenti Convenzioni del 1899 e del 1907.<sup>31</sup> Tuttavia, tali novità si sono rivelate infruttuose nel caso della crisi in Palestina, dove è in corso un conflitto “asimmetrico”, che non può definirsi internazionale né interno.

Difatti, la paradossale creazione di una Autorità, ma non di uno Stato, Palestinese rende impossibile in quest'area la corretta attuazione della Convenzione del '54, tanto più perché, come stabilisce l'art. 2<sup>32</sup> della Convenzione di Vienna del 1969:<sup>33</sup>

«l'espressione “trattato” significa un accordo internazionale concluso in forma scritta fra Stati e disciplinato dal diritto internazionale, contenuto sia in un unico strumento sia in due o più strumenti connessi, e quale che sia la sua particolare denominazione [...]».

---

<sup>28</sup> L'Aja, 14 maggio 1954.

<sup>29</sup> Difatti, il Protocollo, discusso in seno alla Conferenza diplomatica sulla revisione della Convenzione de L'Aja (L'Aja 15-26 marzo 1999), adottato il 26 maggio 1999 ed entrato in vigore il 9 marzo 2004, è stato ratificato da soli 28 Stati.

<sup>30</sup> Articoli 18 (paragrafi 1 e 2) e 19.

<sup>31</sup> Cfr. Maniscalco 2005a, 28-29.

<sup>32</sup> Al comma 1.

<sup>33</sup> Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969. La Conferenza Generale dell'UNESCO, nel corso della 32<sup>a</sup> sessione, si è dichiarata favorevole a discutere, nella successiva sessione, in merito all'ammissione della Palestina quale Stato membro dell'UNESCO:

«La Conférence générale,

Rappelant les dispositions de l'article II de l'Acte constitutif de l'UNESCO relatives à l'admission de nouveaux Etats membres,

Rappelant aussi ses précédentes résolutions ainsi que les décisions du Conseil exécutif concernant la demande d'admission de la Palestine à l'UNESCO,

Ayant examiné les documents 32 C/30 et Add.,

1. Exprime l'espoir de pouvoir examiner favorablement ce point à sa prochaine session;

2. Décide d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa 33<sup>e</sup> session».

Cfr. UNESCO, *Actes de la Conférence Générale, 32<sup>e</sup> session, Paris, 29 septembre - 17 octobre 2003, Résolutions*, vol. 1, Paris, 2004, 102.

Di conseguenza, poiché lo Stato di Israele ha sottoscritto la Convenzione de L'Aja, ma l'Autorità Palestinese non ha l'arbitrio di ratificare alcun trattato internazionale, la Convenzione ha validità solo su determinate aree previste dagli Accordi di Oslo<sup>34</sup> e dall'Hebron Protocol.<sup>35</sup> Per quanto attiene all'Area "A" degli Accordi di Oslo, la Convenzione non è in vigore in quanto sottoposta all'Autorità Palestinese.<sup>36</sup> Viceversa, nelle aree "B" e "C" ed in parte della città di Hebron, dove il controllo territoriale e/o amministrativo dipendono da Israele, dovrebbero essere attuate le disposizioni convenzionali, soprattutto quelle relative al rispetto dei beni culturali.<sup>37</sup> Rispetto che spesso non è garantito sia perché alcune aree monumentali sono state trasformate in presidi militari e, quindi, in obiettivi strategici,<sup>38</sup> sia perché non si è provveduto ad attuare forme di tutela del patrimonio culturale mobile né a prevenire o reprimere quegli atti di vandalismo finalizzati alla distruzione del patrimonio culturale e culturale ebraico o musulmano.<sup>39</sup>

Per le suddette motivazioni, nel febbraio del 2005 ho inviato, alle massime cariche istituzionali israeliane e palestinesi, al Direttore generale dell'UNESCO ed ai capi dei Governi che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja del 1954, un Appello finalizzato alla ratifica (o all'adesione), da parte dell'Autorità Palestinese, della Convenzione stessa (cfr. Scheda 1).<sup>40</sup>

---

<sup>34</sup> In base agli accordi di Oslo II, Capitolo 2, "Redeployment and Security Arrangements", e *passim* (cfr., *supra*, nota 2). Sull'argomento cfr. Maniscalco 2005c, 93-94.

<sup>35</sup> Firmato il 15 gennaio 1997.

<sup>36</sup> In quest'area non si può applicare l'art. 5 della Convenzione, secondo cui: «1. Le Alte Parti contraenti, che occupano totalmente o parzialmente il territorio di un'altra Alta Parte contraente, sono tenute ad appoggiare, nella misura del possibile, l'azione delle autorità nazionali competenti del territorio occupato, intesa ad assicurare la salvaguardia e la conservazione dei propri beni culturali.

2. Se un intervento urgente è necessario per la conservazione dei beni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da operazioni militari e se le autorità nazionali competenti non possono incaricarsene, la Potenza occupante adotta, per quanto possibile, i provvedimenti conservativi più necessari, in stretta collaborazione con tali autorità.

3. Ogni Alta Parte contraente, il cui governo è considerato dai membri di un movimento di resistenza come loro governo legittimo, richiama, se possibile, l'attenzione di questi membri sull'obbligo di osservare quelle disposizioni della Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.»

<sup>37</sup> Difatti il comma 1 dell'art. 19 stabilisce che: «Nel caso di un conflitto armato che non presenti carattere internazionale sorto nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, ognuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle fra le disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.»

<sup>38</sup> In antitesi con quanto previsto dall'art. 4, comma 1, secondo cui le parti contraenti si impegnano a non impiegare i beni culturali, i loro dispositivi di protezione e le aree ad essi adiacenti per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento.

<sup>39</sup> In antinomia al comma 3 dell'art. 4, che dispone l'impegno delle Parti contraenti: «[...] a proibire, a prevenire e occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo nei riguardi di detti beni. Esse si impegnano ad astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente.»

<sup>40</sup> Hanno sottoscritto l'Appello oltre 2.500 studiosi e politici di diverse nazionalità.



## Scheda 1.

Naples, 07.03.2005

To the President of the Palestinian Authority, H.E. Mahmoud ABBAS  
To the Palestinian Ministry of Tourism and Antiquities, H.E. Zeiad AL-BANDAK  
To the Palestinian Ministry of the Foreign Affairs, H.E. Naser AL-QUDWA  
To the President of Israel, H.E. Moshe KATZAV  
To the Prime Minister of Israel, H.E. Ariel SHARON  
To the Director General of UNESCO, Mr. Koïchiro MATSUURA  
To the Heads of Government Parties to The Hague Convention of 1954  
Copy to: U.N. General Secretary, Mr. Kofi ANNAN

### APPEAL

The undersigned dr. prof. Fabio Maniscalco, as Director of the Observatory for the Protection of Cultural Heritages in Areas of Crisis, and on behalf of all those who wish to sign this appeal,

### CONSIDERING THAT

- The Hague Convention of 1954 is until now the main multilateral juridical tool, dedicated to the protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict;
- The principles of The Hague Convention of 1954 continue to be ignored;
- Since the end of the Second World War there have been more than 100 international, mixed and internal conflicts, which have produced the destruction of a great deal of cultural heritage. A dissolution that, in part, results from the lack of a legislative Body, in the international juridical system, able to codify rules that are valid and have characteristics of generality and universality and from the absence, in the Conventions in force, of clear prescriptions concerning individual penal responsibilities and sanctions for the defaulting States;
- In order that international law has a concrete effect in the safeguard of cultural heritage in the event of armed conflict, it would be necessary to ratify existing treaties by as many states as possible (especially those involved in armed conflicts);
- During the long-lasting and endless crisis in the Middle East, a huge amount of cultural and religious heritage has been destroyed, damaged or stolen by conflicting factions;
- Palestine is not recognized as a State, therefore it cannot ratify treaties;
- Although Israel has signed The Hague Convention in 1957, it is not bound to respect its provisions because the Palestinian Authority has not ratified it.

### CALLS UPON THE PALESTINIAN AUTHORITY

- To raise the awareness of the local public opinion about the respect of its and others historical and cultural identity and to adopt any useful measure to protect the entire cultural heritage, movable and immovable, material and immaterial, of Palestine;
- To promulgate national laws, concerning safeguard, preservation and valorization of cultural heritage, more adequate to the renewed requirements of Palestine;
- To present a petition to UNESCO to obtain the "authorization" to ratify or to adhere The Hague Convention of 1954 and its additional Protocols of 1954 and 1999.

### CALLS UPON THE GOVERNMENT OF ISRAEL

- To raise the awareness of the local public opinion and the Israeli Army for the respect of its and others historical and cultural identity and to adopt any useful measure to observe the provision of The Hague Convention of 1954 both within its territory as well as within the Palestinian territories;
- To support the possible request of the Palestinian Authority to UNESCO, to ratify or to to adhere The Hague Convention of 1954.

### CALLS UPON UNESCO AND ALL STATE PARTIES TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT OF ARMED CONFLICT (THE HAGUE, 14 MAY 1954)

- In case that the Palestinian Authority will present a petition to UNESCO in order to ratify or to to adhere The Hague Convention of 1954, to agree to it and to favor its implementation in the Palestinian Territories.

La ratifica/adesione alle norme convenzionali da un lato vincolerebbe il Governo e l'esercito di Israele alla salvaguardia del patrimonio culturale in Palestina, dall'altro lato impegnerebbe l'Autorità Palestinese a garantire il rispetto del patrimonio culturale ebraico all'interno dei propri territori.

#### **4. Libano: il conflitto "asimmetrico" del 2006 tra Israele ed Hezbollah**

Nonostante un lungo e devastante conflitto interno, cessato nel 1991, gli investimenti provenienti da stati esteri e la laboriosa opera di ricostruzione hanno in pochi anni trasformato il Libano in una delle più vitali e ricche nazioni del Medio Oriente. Le sue potenzialità, però, si sono arrestate nel luglio del 2006 quando, a seguito dell'uccisione e del rapimento di alcuni militari dell'IDF e del lancio di ordigni contro posizioni e villaggi israeliani confinanti col Libano, da parte delle milizie di Hezbollah, lo Stato di Israele ha avviato un'offensiva militare che, pur avendo come obiettivo la neutralizzazione del dispositivo armato del gruppo radicale sciita, ha distrutto importanti infrastrutture e causato centinaia di vittime (figg. 22-23).

Ai bombardamenti israeliani è seguita la rappresaglia di Hezbollah contro obiettivi militari e civili nel nord di Israele.

Nel corso di questo conflitto "asimmetrico", combattuto da uno Stato e da un "gruppo partigiano", l'esercito libanese non è intervenuto per difendere i propri confini né per fermare Hezbollah e la diplomazia internazionale è stata estremamente incerta ed esitante nell'intervento. Solo l'11 agosto il Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite ha votato all'unanimità la



22. Tiro dopo i bombardamenti del luglio 2006.



23. L'ecosistema libanese ha subito ingenti danni a causa della distruzione di centrali elettriche e di stabilimenti industriali.

Risoluzione n. 1701 in cui, in sintesi, è stato richiesto: l'immediata cessazione delle ostilità tra Israele e Hezbollah; il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale, in concomitanza con lo schierarsi nella zona delle truppe regolari libanesi e dell'"United Nations Interim Force in Lebanon" (UNIFIL), e l'assistenza finanziaria e umanitaria al popolo libanese, da parte della comunità internazionale.

Le regole di ingaggio per il contingente dell'UNIFIL sono indicate nel paragrafo 11 della Risoluzione n. 1701:

- a. sorvegliare la cessazione delle ostilità;
- b. affiancare e sostenere le forze libanesi nel loro dispiegamento nel sud, compresa la zona di confine della Linea Blu, mentre Israele ritira le proprie forze armate dal Libano;
- c. coordinare le proprie attività con riferimento al paragrafo 11 (b) con il Governo del Libano e il Governo di Israele;
- d. estendere la propria assistenza per contribuire a garantire l'accesso della popolazione civile agli aiuti umanitari e il ritorno degli sfollati;
- e. assistere le forze armate libanesi in operazioni mirate alla definizione dell'area prevista nel paragrafo 8;<sup>41</sup>
- f. assistere il Governo del Libano, se da questo richiesto, all'implementazione del paragrafo 14.<sup>42</sup>

La Risoluzione n. 1701, inoltre, richiama al rispetto della precedente Risoluzione n. 1559/2004 - con cui veniva sollecitato il disarmo delle milizie libanesi - e prevede la creazione di una zona cuscinetto "libera da personale armato che non sia quello

---

<sup>41</sup> «[Il Consiglio di Sicurezza] chiede a Israele e al Libano di sostenere un cessate il fuoco e una soluzione di lungo termine fondata sui seguenti principi e elementi:

- pieno rispetto della Linea Blu per entrambe le parti;
- l'adozione di misure di sicurezza atte a prevenire la ripresa delle ostilità, che preveda l'istituzione, nella zona compresa tra la Linea Blu e il fiume Litani, di un'area priva di personale armato, di posizioni e armi che non siano quelle dell'esercito libanese e delle forze UNIFIL come previsto dal paragrafo 11, che operano in questa zona;
- la piena attuazione di tutti i regolamenti previsti dagli Accordi di Taif e dalle risoluzioni 1559 del 2004, 1680 del 2006, che impongono il disarmo di tutti i gruppi armati in Libano, in maniera tale che non possano esserci armi o autorità in Libano se non quelle dello Stato libanese, come deciso dall'esecutivo libanese il 27 luglio 2006;
- l'eliminazione di tutte le forze straniere dal Libano che non abbiano l'autorizzazione dal governo;
- l'istituzione di un embargo internazionale sulla vendita di armi e materiali al Libano, se non su autorizzazione del suo governo;
- la notifica alle Nazioni Unite delle mappe delle mine posizionate sul territorio libanese che siano ancora in possesso di Israele.»

<sup>42</sup> «[Il Consiglio di Sicurezza] chiede al Governo del Libano di controllare i propri confini e tutti gli altri varchi d'accesso per impedire che armi e materiali siano importati in Libano senza il suo consenso e chiede alla forza UNIFIL, come previsto nel paragrafo 11, di assistere il Governo del Libano dietro sua richiesta».

delle Nazioni Unite e delle forze armate regolari libanesi" per dodici miglia tra la frontiera israelo-libanese e il fiume Litani.

Così, come si è sempre verificato durante l'ultimo cinquantennio, anche in questa guerra la Comunità internazionale non ha preso in considerazione la salvaguardia del patrimonio culturale e l'UNESCO ha atteso il termine del conflitto per mettere in pratica attività concrete per la conservazione dei beni culturali danneggiati e/o distrutti. Pertanto, ancora una volta, attraverso l'Osservatorio per la Protezione dei Beni Culturali in Area di Crisi (OPBC), i Governi del Libano e di Israele sono stati invitati al rispetto della Convenzione de L'Aja del 1954 (cfr. Scheda 2). Come è noto, infatti, La Convenzione del 1954, ratificata da Israele e dal Libano,<sup>43</sup> durante il conflitto era il solo strumento giuridico vincolante in grado di salvaguardare il patrimonio culturale delle due nazioni.

L'istanza, attraverso internet, in pochi giorni è stata divulgata in maniera capillare ed ha raccolto migliaia di adesioni, utili per sensibilizzare le due controparti e per renderle consapevoli degli obblighi che gli Stati si assumono sottoscrivendo trattati internazionali.

Verosimilmente, l'appello dell'OPBC, ha indotto il ministro della Cultura libanese, Tarek Mitiri, a domandare all'UNESCO un intervento deciso, finalizzato ad arrestare i bombardamenti sui siti di Baalbek e di Tiro, inseriti nella World Heritage List dell'UNESCO. Nel testo di Mitiri, rivolto al Direttore generale dell'UNESCO, si legge:

«La sollecito a intervenire al più presto possibile per far sì che - in base alla convenzione dell'Aja del



Osservatorio  
per la Protezione  
dei Beni Culturali  
in Area di Crisi  
Il Direttore

### Scheda 2.

Naples, 15 July 2006

To the President of Israel, H.E. Moshe KATZAV  
To the Prime Minister of Israel, H.E. Ehud OLMERT  
To the President of Lebanon, H.E. Emile LAHUD  
To the Prime Minister of Lebanon, H.E. Fuad SINIORA  
Copy to: the General Secretary of UNESCO  
the Head of Governments parties to The Hague Convention of 1954  
the Minister for the Culture of Lebanon, H. E. Tarek Mitri  
the Director of Israel Antiquities Authority, Mr. Shuka Dorfman  
U.N. General Secretary

APPEAL

The undersigned dr. prof. Fabio Maniscalco, as Director of the Observatory for the Protection of Cultural Heritages in Areas of Crisis, and on behalf of all those who wish to sign this appeal,

CONSIDERING THAT

- Following the various armed conflicts of the last century, after a hard and sometimes contradictory process, the International Community has recognized some juridical instruments finalized to safeguarding cultural heritage in conflict areas. We refer, in particular, to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict;
- In the Preamble of the Hague Convention of 1954, States parties recognize that "...damage to cultural property belonging to any people whatsoever means damage to the cultural heritage of all mankind, since each people makes its contribution to the culture of the world" and that "...the preservation of the cultural heritage is of great importance for all peoples of the world and that it is important that this heritage should receive international protection";
- During the long-lasting and endless crisis in the Middle East, a huge amount of cultural and religious heritage have been destroyed, damaged or stolen by conflicting factions;
- Israel and Lebanon have signed the 1954 Hague Convention (in 1957 and in 1960).

CALLS UPON THE GOVERNMENT OF ISRAEL AND OF LEBANON

- To make aware Israeli and Lebanese Defense Forces for the respect of its and others historical and cultural identity and to adopt any useful measure to observe the provision of the 1954 Hague Convention, for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, in the territories of Lebanon and of Israel.

<sup>43</sup> Rispettivamente, nel 1957 e nel 1960.



24. Il sito archeologico di Tiro, sul quale è stato apposto il simbolo dello “Scudo Blu”, non ha subito danni a seguito del conflitto.

1954 che stipula la protezione del patrimonio culturale in caso di conflitti armati - Israele sospenda i bombardamenti che minacciano Baalbek e Tiro, e per proteggere dalla catastrofe un patrimonio culturale mondiale».

Il 30 luglio 2006, invece, ho ricevuto una lettera, dall'ufficio politico del Primo Ministro israeliano, con cui Ehud Olmert dichiarava che:

« [...] Lo Stato di Israele è sensibile ed ha le più alte attenzioni nei confronti del ricco patrimonio culturale del Libano. Noi non desideriamo deliberatamente o intenzionalmente provocare il danneggiamento ad alcun edificio, bene o sito culturale.

Nei nostri sforzi per salvaguardare i nostri cittadini ed il paese dal rischio di terrorismo, e specialmente in questo periodo di crisi, noi facciamo il possibile per colpire solo i terroristi e le loro infrastrutture [...]».

Dal 10 al 15 settembre 2006, cessate le ostilità, una delegazione dell'UNESCO<sup>44</sup> ha ap-

---

<sup>44</sup> La missione della delegazione è durata dal 10 al 15 settembre.

purato che effettivamente il patrimonio culturale libanese non ha subito danni di particolare entità, ad eccezione, come si legge nel rapporto della delegazione, di alcuni affreschi presenti in una tomba romana di Tiro e di alcuni edifici storici ubicati nella città di Baalbek, presumibilmente lesionati dalle onde d'urto prodotte dai bombardamenti.

Attualmente, i maggiori rischi per i beni culturali del Libano sono collegati al saccheggio archeologico ed alla conseguente esportazione di reperti - spesso venduti a militari, a rappresentanti di O.n.G. e O.I. ed a mercanti stranieri - ed alle attività logistiche dell'UNIFIL, che possono esporre siti e giacimenti culturali al pericolo di distruzione. Proprio per tentare di scongiurare i rischi di natura antropica, determinati dalle truppe dell'UNIFIL, nel novembre 2006 è stata inviata una nota, al Ministro della Difesa italiano, in cui veniva invocato il rispetto della Convenzione UNESCO del 1954 da parte dei contingenti impegnati in Libano (cfr. Scheda 3).



Osservatorio  
per la Protezione  
dei Beni Culturali  
in Area di Crisi

*Il Direttore*

### Scheda 3.

Napoli, 11 novembre 2006

A: S.E. il Ministro della Difesa on. Prof. Arturo Parisi  
e p.c.: S.E. l'Amm. Giampaolo Di Paola Capo di SMD  
S.E. il Ten. Gen. Filiberto Cecchi, Capo di SME

Eccellenza,

è noto che nel corso degli ultimi due secoli la principale causa di distruzione, danneggiamento e dispersione del patrimonio culturale mondiale sono stati i conflitti armati. Conflitti che non hanno risparmiato la "memoria storica" del Libano, nazione ricca di siti e giacimenti archeologici - molti dei quali sono ubicati nell'area posta sotto il controllo dell'UNIFIL.

Pertanto, considerando che l'Italia, tradizionalmente sensibile alla salvaguardia del patrimonio culturale ed attenta al rispetto dei "diritti dell'uomo", ha ratificato (nel 1958) la Convenzione de L'Aja del 1954. Le chiedo un impegno, da parte del nostro Contingente, a condurre attività logistiche (es. costruzione di campi e servizi) con la supervisione di specialisti del settore della salvaguardia dei beni culturali e/o di archeologi del locale Dipartimento delle Antichità, al fine di non procurare ulteriori danni al già vessato patrimonio culturale libanese.

Sarebbe, altresì, utile che nelle Regole di ingaggio affidate al Contingente italiano si proibisse l'acquisto clandestino di manufatti archeologici. Difatti, l'esportazione illecita di beni culturali è sanzionata dalle leggi libanese ed italiana ed è interdetta dalle Convenzioni de L'Aja del 1954 e di Parigi del 1970 (ratificate dall'Italia e dal Libano).

Desidero, infine, rammentarLe che, già nel 1995 e nel 1997, l'Esercito italiano, grazie alla mia presenza nelle fila della Brigata "Garibaldi", per primo ebbe l'opportunità di attuare attività di salvaguardia del patrimonio culturale in area di crisi (Bosnia ed Albania). Attività oggi sintetizzate nei miei volumi "*Sarajevo. Itinerari artistici perduti*" e "*Frammenti di storia venduta. I tesori di Albania*", che recano le prefazioni dell'ex Ministro Beniamino Andreatta, dell'ex Capo di Stato Maggiore della Difesa Venturoni e dell'ex C.te della Brigata Garibaldi Pedone.

Con l'occasione mi è gradito porgerLe i più cordali saluti.

dr. prof. Fabio Maniscalco

## 5. Conclusioni

Negli ultimi anni si sono affermate nuove tipologie di conflitti armati per i quali, in base alle strategie politiche del momento, sono state coniate nuove locuzioni, tra cui: "operazione di polizia internazionale", durante la guerra nella Repubblica Federale Jugoslava, e "guerra preventiva", in occasione delle occupazioni dell'Afghanistan e dell'Iraq.

Paradossalmente, però, il fallimento degli obiettivi di tali conflitti ha messo in luce l'esigenza di una disciplina univoca ed inequivocabile in materia di tutela dei diritti umani e la necessità di una trasformazione non solo dell'ONU, ma anche di alcuni suoi Istituti Specializzati - che non dovrebbero più essere subalterni alle grandi Potenze mondiali e, soprattutto, che dovrebbero essere in grado di gestire eventuali situazioni di crisi in maniera del tutto autonoma ed indipendente.

### Bibliografia

- Hajjar 2004 S.G. Hajjar, *Hizballah: Terrorism, National Liberation, or Menace?*, Strategic Studies Institute, Carlisle, Pennsylvania, 2004.
- Hamdan 2005 O. Hamdan, *Problematiche generali di conservazione e gestione del patrimonio culturale della Palestina*, in Maniscalco 2005, 13-24.
- Maniscalco 2005 F. Maniscalco (a cura di), *Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Palestina*, collana monografica "Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali", vol. 5, Napoli, 2005.
- Maniscalco 2005a F. Maniscalco, *La Convenzione de L'Aja del 1954 e la crisi in Medio Oriente*, in Maniscalco 2005, 25-37.
- Maniscalco 2005b F. Maniscalco, *La legge n. 51/1929 e la tutela del patrimonio archeologico palestinese*, in Maniscalco 2005, 43-45.
- Maniscalco 2005b F. Maniscalco, *The "Blue Shield" Project. Practical Experiences Concerning the Protection of Palestinian Cultural Property*, in Maniscalco 2005, 93-107.
- Maniscalco 2006 F. Maniscalco, *World Heritage and War. Linee guida per interventi a salvaguardia dei Beni Culturali nelle aree a rischio bellico*, collana monografica "Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali", vol. 6, Napoli, 2006.
- Oyediran 1997 J. Oyediran, *Plunder, Destruction and Despoliation, An Analysis of Israel's Violations of the International Law of Cultural Property in the Occupied West Bank and Gaza Strip*, Ramallah, 1997.
- PECDAR I *Le risorse culturali in Palestina - l'Archeologia*, [in arabo], Gerusalemme, 2002.
- PECDAR II *Le risorse culturali in Palestina - l'Architettura*, [in arabo], Gerusalemme, 2002.

- Piccirillo 2002 M. Piccirillo, *Conservazione e distruzione in Terra Santa*, in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, collana monografica "Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali", vol. 2, Napoli, 2002, 271-276.
- Taha 1999 H. Taha, *Le departement des Antiquities de Palestine*, in "Dossiers d'Archeologie", 240, 1999, 14-17.
- Taha 2002 H. Taha, *Protection of Cultural Heritage in Palestine*, in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, collana monografica "Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali", vol. 2, Napoli, 2002, 265-269.
- Taha 2005 H. Taha, *A Decade of Archaeology in Palestine*, in Maniscalco 2005, 63-71.
- Watson G.R. Watson, *The Oslo Accords*, New York, 2000.

#### Referenze fotografiche

Osama Hamdan – OPBC (2-3; 13); Fabio Maniscalco – OPBC (4-7; 9-12; 15-19); <www.arij.otg> (8); UNCHA (14); Anna Lena (20-21); Paolo Di Giannantonio – OPBC (22, 24); UNESCO (23).